

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA***

***N° 496 del 15/05/2018***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “METROHM ITALIANA S.R.L.” DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE PER LO STRUMENTO CROMATOGRAFO IONICO METROHM COMPLETO DI AUTOCAMPIONATORE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Gianfranco Attili

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE** presso i laboratori del Distretto Provinciale di Pescara è in dotazione un Cromatografo Ionico completo di auto campionatore, acquistato con Delibera n°60 del 27.04.2010 dalla ditta METROHM ITALIANA S.r.l., aggiudicataria di cottimo fiduciario indetto con Delibera n°171 del 28.12.2009;

**CHE** l'Agenzia, giusta Determina Dirigenziale n°123 del 03.02.2017 ha provveduto a stipulare, ai sensi dell'art.36, dell'art.63 comma 1, comma 2 lett b) punto 2 e comma 2 lett c) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, con la società METROHM ITALIANA S.r.l. di Origgio (VA) un contratto per la fornitura del servizio di assistenza tecnica per il Cromatografo Ionico completo di auto campionatore, di produzione della stessa, in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara, per il periodo di un anno;

**VISTA** la scadenza del suddetto contratto, avvenuta nel mese di febbraio 2018;

**VISTA** la necessità di rinnovare tale fornitura, al fine di assicurare il corretto e continuativo funzionamento della strumentazione oltre che la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite, sia per quanto riguarda i possibili malfunzionamenti che potrebbero accadere con l'utilizzo quotidiano sia per quanto riguarda la necessità di almeno una visita di revisione annuale, essendo tale strumentazione utilizzata per le prove analitiche in fase di accreditamento

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

**CONSIDERATO** che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del*



*bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilit  2016), in virt  del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l’articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

**RAVVISATO** in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

**RILEVATO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.)   disponibile il metaprodotto all’interno del bando “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;

**CONSIDERATO** che   stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

**VISTO** l’art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l’obbligo per le stazioni appaltanti “di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle venti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;

**CHE** non   ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art.38 del D.lgs. 50/2016;

**CHE** il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l’art. 58 del D.lgs. 50/2016;

**VISTO** l’art.63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” (comma 1), specificando che “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata....” (comma 2) “...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b) nella circostanza in cui “la concorrenza   assente per motivi tecnici” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni



*alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";*

**PRESO ATTO** della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

**PRESO ATTO** che la ditta METROHM ITALIANA S.r.l., con propria nota ("Dichiarazione di unicità ed esclusività") (**Allegato 1**), acquisita al ns.Prot.n°0015377 del 16.04.2018, confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva della fornitura oggetto della presente determina dirigenziale, dichiara quanto segue: *"la società Metrohm Italiana è l'unica autorizzata alla vendita su territorio nazionale di strumenti ed accessori della casa madre Metrohm AG di Herisau (Svizzera); gli accessori e gli strumenti marchiati Metrohm AG sono prodotti solo ed unicamente dalla società Metrohm AG con sede ad Herisau (Svizzera); la società Metrohm Italiana è l'unica autorizzata ad effettuare assistenza tecnica e manutenzione sulla strumentazione del Gruppo Metrohm AG";*

**VISTO** l'"Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse" (**Allegato 2**), pubblicato sul sito dell'Agenzia in data 16.04.2018 per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 02.05.2018 ore 13:00 e sugli altri siti secondo la legge;

**CONSIDERATO** che alla data suddetta di scadenza dell'avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell'avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell'azienda);

**CONSAPEVOLE** che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta METROHM ITALIANA S.r.l. in quanto esclusivista unica per la fornitura oggetto del presente provvedimento, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

**VISTO** l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));

**DATO ATTO** che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di una parte di ricambio differente rispetto a quella fornita dalla Metrohm Italiana S.r.l., senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della



strumentazione in dotazione;

**RITENUTO** che l'Assistenza tecnica degli strumenti di produzione METROHM AG, data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice, unici abilitati ed autorizzati alla riparazione degli strumenti stessi;

**ACQUISTA** l'offerta (Offerta n° QUO-245049-X1W2P2-0 del 16.04.2018), allegata al presente provvedimento (**Allegato 3**), acquisita al ns.Prot.n°0015378 del 16.04.2018, formulata dalla ditta METROHM ITALIANA S.r.l. per la fornitura del servizio di assistenza tecnica oggetto della presente fornitura, nella quale Contratto "Total Care", che comprende:

- Una visita di manutenzione preventiva programmata (PM)
- Rapporti di manutenzione/prova (CC) per ogni singolo modulo
- Tutti gli interventi tecnici on-site compresi
- Parti di ricambio comprese, esclusi i consumabili
- Supporto remoto (tel., mail, ecc.) entro 4h dalla richiesta
- Interventi tecnici on-site entro 48h dalla richiesta;

**VALUTATA** l'offerta della ditta Metrohm Italiana S.r.l., il cui costo totale annuale ammonta ad € 6.000,00 + IVA al 22% (€ 7.320,00 IVA inclusa);

**RITENUTO** il prezzo congruo, considerato che il costo del servizio per il contratto in scadenza è stato pari ad € 6.000,00 + iva (€ 7.320,00 iva inclusa) di conseguenza non è stata effettuato alcun aumento rispetto al costo contrattuale quotato nella suddetta Offerta n° QUO-245049-X1W2P2-0 del 16.04.2018;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore METROHM ITALIANA S.r.l. nel bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

**RITENUTO** di porre quale prezzo a corpo la somma di € 6.000,00 + IVA al 22%;

**VISTO** l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016 secondo cui *"È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonche' per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori.....l'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione"*;

**RITENUTO**, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, sia in quanto trattasi di affidamento diretto a ditta di comprovata solidità in quanto fornitore qualificato dell'Agenzia per strumentazione, assistenza tecnica e consumabili sia in considerazione del costo conveniente della quotazione che non ha subito variazioni in aumento rispetto al precedente anno;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;



**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

**DATO ATTO** che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 7.320,00 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

**RITENUTO** di individuare nella persona della Dr.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

**DATO ATTO** che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 (*"Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni"*) del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

**RITENUTO** necessario procedere all'impegno di spesa di € 7.320,00 iva compresa sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018, per la fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione annuale del cromatografo ionico completo di autocampionatore in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

**TUTTO CIO' premesso**

## **DETERMINA**

1) **DI PRENDERE ATTO** della scadenza del contratto di assistenza tecnica annuale stipulato con Determina Dirigenziale n°123 del 03.02.2017 per lo strumento cromatografo ionico Metrohm completo di autocampionatore in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di



Pescara e della necessità di rinnovare tale fornitura;

2) **DI PRENDERE ATTO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

3) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione annuale del cromatografo ionico completo di autocampionatore in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara, all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) nei termini di cui all'art.63 comma 2 lett.b) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore METROHM ITALIANA S.r.l., abilitata al bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

4) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara;

5) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

6) **RITENUTO**, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, in considerazione della comprovata solidità riconosciuta alla società METROHM ITALIANA S.r.l., fornitore già da anni dell'Agenzia sia per la strumentazione che per il servizio di manutenzione della stessa sia in considerazione del costo conveniente della quotazione che non ha subito variazioni in aumento rispetto al precedente anno;

7) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 7.320,00, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z42236E534 (Allegato 4)**;

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 15/05/2018

Il Direttore dell'Area Amministrativa  
ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

